

Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati delle Province di
Ascoli Piceno, Pescara e Teramo



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

e

**COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI
ASCOLI PICENO – PESCARA – TERAMO**

e

**COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLE PROVINCE DI
CHIETI – L'AQUILA**

Rafforzare le competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura occupabilità

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO (di seguito indicato comeUSR Abruzzo), con sede in L'Aquila, Via dell'Arcivescovato n. 8, Codice Fiscale: 93028190663, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Massimiliano Nardocci,

e

IL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO - PESCARA - TERAMO, con sede in Teramo, Via A. De Albentis n. 12, Codice Fiscale n. 92052890677, rappresentato dal Per. Agr. Dott. Luigi BARLAFANTE, in qualità di presidente del Collegio Interregionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Ascoli Piceno, Pescara e Teramo (qui di seguito indicato come Collegio AP-PE-TE);

IL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI PER LE PROVINCE DI CHIETI - L'AQUILA, con sede in Scerni (CH), Via Colle Comune n. 1, Codice Fiscale n. 80007060694, rappresentato dal Per. Agr. Donato A. CIVITELLA, in qualità di presidente del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Chieti e L'Aquila (di seguito indicato come Collegio CH-AQ);

indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTI

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'Art. 21 recante "*Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante il "*Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 contenente "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*" che individua le forme e le condizioni particolari di autonomia degli Enti territoriali e delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in materia di "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53*";

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 2 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53”*;
- i Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, *“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”*;
- la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 28 luglio 2010, n. 57, con la quale sono state definite le *“Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”*;
- la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 28 luglio 2010, n. 5728 luglio 2010, n. 65 con la quale sono state definite le *“Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87”*;
- la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 28 luglio 2010, n. 5728 luglio 2010, n. 6516 gennaio 2012, n. 4, con la quale sono state definite le *“Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 88”*;
- la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 16 gennaio 2012, n. 5, *“Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali”*, a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”*;
- la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’art. 1, commi 784 e seguenti, con riguardo ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO)*;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, 4 settembre 2019, n. 774, di adozione delle *Linee guida per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)*, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le quali vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei PCTO;
- le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- il Regolamento (UE) – GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di dati personali e le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione, 15 settembre 2021, n. 281, di adozione dell’*Atto di indirizzo politico-istituzionale* del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, che declina le priorità politiche, in particolare *“Potenziare l’offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado”* attraverso linee di azione che ricomprendono, fra le altre, l’orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, l’istruzione secondaria tecnica e professionale, l’innovazione delle metodologie didattiche, l’educazione alla sostenibilità;

TENUTO CONTO

- dell’accordo di partenariato 2014-2020 tra l’UE e l’Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020, e in particolare dell’obiettivo di *“Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente”* (Obiettivo Tematico 10) per migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico nazionale anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l’ampliamento della

formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria;

- delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del *“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”*, approvato con Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679;
- del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei Periti agrari laureati, del 29 settembre 2011, finalizzato allo sviluppo di collaborazioni nella formazione tecnica degli studenti degli istituti agrari;

PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionale

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso esperienze di PCTO;
- sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;
- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali, individuando nelle diverse modalità di apprendimento, anche al di fuori dell'ambito scolastico, lo strumento in grado di ottimizzare conoscenze, abilità e competenze previste nei profili dei diplomati;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- promuove tra le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole dei percorsi di studio di livello terziario, siano essi accademici o non accademici, e per favorire, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi contesti;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico, favorendo forme di partenariato con enti pubblici e imprese, anche attraverso l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specifiche;

CONSIDERATO CHE

- nell'attuale sistema di istruzione secondaria superiore, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), quale parte integrante della progettazione formativa, costituiscono uno strumento metodologico efficace sia per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali utili nel mercato del lavoro, sia per orientare le studentesse e gli studenti alle successive scelte di studio e di lavoro;
- alla realizzazione dei PCTO concorrono le scelte educative della scuola, le esigenze degli studenti, i fabbisogni delle imprese del territorio, le progettualità di associazioni, enti ed istituzioni;
- La Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a ridurre le distanze tra istruzione e lavoro, ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

Le Parti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono favorire la collaborazione al fine di:

- promuovere, implementare e sostenere la realizzazione dei PCTO in ambito regionale;
- sviluppare azioni volte a rafforzare l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di competenze professionali utili nel mondo del lavoro;
- favorire, attraverso una fase di orientamento, una scelta consapevole da parte delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in relazione alle possibili opportunità di lavoro e di studio;
- prevedere azioni integrate e/o congiunte per la messa a sistema di un modello condiviso, al fine di conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa che ogni istituto tecnico agrario, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica, adotta.

Art. 2
(Obiettivi)

L'obiettivo generale della collaborazione tra le Parti è quello di attuare forme di collaborazione per la realizzazione di attività didattiche e formative per i PCTO delle studentesse e degli studenti frequentanti gli Istituti tecnici agrari prevedendo lo svolgimento di specifici moduli su temi ed argomenti riguardanti l'attività di libera professione di Perito Agrario e l'orientamento professionale tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli Istituti Tecnici agrari, sia per orientare le studentesse e gli studenti alle successive scelte di studio e di lavoro, sia per sviluppare competenze tecnico-professionali utili nel mercato del lavoro.

Art. 3
(Impegni delle parti)

Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d'intesa, e di raggiungere gli obiettivi, le Parti concordano quanto segue.

L'USR Abruzzo si impegna a:

- dare massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa presso gli Istituti Tecnici Agrari della regione per favorire la programmazione, da parte degli stessi, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica, di specifiche attività volte a integrare l'offerta formativa con le iniziative proposte dai Collegi dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati;
- sostenere le attività promosse dai Collegi negli ambiti del presente Protocollo e nella loro promozione, diffusione e valorizzazione;

I Collegi AP-PE-TE e il Collegio CH-AQ si impegnano a:

- individuare settori di intervento ed aree operative disponibili ad accogliere studenti in progetti di PCTO;
- consentire l'accesso alle strutture degli iscritti all'Albo Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, come professionisti specializzati in qualità di tutor esterni;
- collaborare con gli Istituti Tecnici Agrari dell'Abruzzo nell'ambito della progettazione curriculare ed extracurriculare per organizzare incontri informativi specifici su temi ed argomenti riguardanti l'attività di Perito Agrario, tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli Istituti Tecnici Agrari e della dislocazione territoriale;

Le Parti si impegnano a

- promuovere occasioni di confronto e di condivisione tra le Parti stesse su possibili percorsi formativi riguardanti l'oggetto del presente Protocollo;

- pianificare esperienze formative funzionali all'apprendimento di nozioni-base relative alle professioni di Perito agrario, non come semplici fruitori passivi, ma come protagonisti attivi dei processi di produzione;
- sostenere l'attività di monitoraggio e di valutazione delle esperienze unitamente alle Scuole coinvolte, al fine di migliorarne la realizzazione, i collegamenti con le progettazioni curricolari e la meta-riflessione degli studenti;
- diffondere la conoscenza delle buone pratiche realizzate dalle Scuole nell'ambito delle collaborazioni attivate in virtù del presente Protocollo d'Intesa;
- assicurare che tutte le studentesse e gli studenti coinvolti possano fruire, mediante i percorsi progettati, di opportunità formative qualificate.

Art. 4

(Comitato Paritetico)

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo d'Intesa e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare, è istituito un Comitato paritetico formato da rappresentanti dei soggetti firmatari del presente Protocollo, costituito da:

1. un rappresentante dell'USR Abruzzo;
2. il presidente pro-tempore del Collegio AP-PE-TE;
3. il presidente pro-tempore del Collegio CH-AQ;
4. un Dirigente Scolastico in rappresentanza degli Istituti Tecnici Agrari della regione Abruzzo.

Esso avrà il compito di predisporre il piano delle attività, monitorarne l'attuazione e curare ogni altro adempimento utile per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo di Intesa.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 5

(Oneri)

Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa e degli impegni che da essa discendono non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Parti interessate provvedono alla sua attuazione con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le iniziative formative strutturate secondo le previsioni di cui all'art. 3 sono realizzate a titolo gratuito.

Art. 6

(Comunicazione e diffusione del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire una adeguata diffusione al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'Intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore degli stessi Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle province di AQ-CH-PE-TE.

Art.7

(Riservatezza e trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Gli enti coinvolti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali relativi all'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) GDPR 679/2016.

Art.8

(Clausola di Adesione)

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.

Il presente Protocollo d'intesa è aperto all'adesione di altre associazioni attive nei settori coerenti con le finalità di cui all'Art. 1 e con gli impegni previsti all'Art. 2.

Art. 9

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di **due anni** dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno un mese.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

In caso di modifiche o variazioni normative che intervengano nel corso del periodo di validità del presente Protocollo, si procederà ad una revisione congiunta dello stesso.

Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo


Il Direttore Generale

Dott. Massimiliano Nardocci

Per il Collegio AP - PE - TE

Il Presidente

Per. Agr. Dott. Luigi **BARLAFANTE**



Per il Collegio CH - AQ

Il Presidente

Per Agr. Donato A. **CIVITELLA**

